



COMUNE DI CUREGLIA

ORDINANZA MUNICIPALE
sulle deleghe di competenze decisionali
municipali ai funzionari dell'amministrazione
(Ris. mun. No. 423 del 25.07.2017)

Il Municipio di Cureglia, richiamati:

- gli articoli 9 cpv 4 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- l'articolo 43 cpv B) del Regolamento comunale (ReCom) del 14 dicembre 2015

ordina

Art. 1
Scopi

La delega di competenze municipali all'amministrazione ha lo scopo di

- sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche,
- coinvolgere i funzionari, attribuendo loro la responsabilità diretta di affari correnti,
- semplificare i processi decisionali e amministrativi.

Art. 2
Delega di competenza

¹L'allegato alla presente Ordinanza specifica gli ambiti di competenza decisionale delegati all'amministrazione. La delega conferisce la competenza di prendere e comunicare la decisione a terzi.

²Le decisioni circa l'esecuzione di spese, l'assunzione di impegni e la delibera di lavori e forniture sono esclusivamente delegate, conformemente alle limitazioni di cui al citato allegato, ai responsabili del corrispondente centro di costo.

³I crediti previsti a preventivo non possono in nessun caso essere superati dai delegatari.

⁴Questi ultimi non possono inoltre fare nessuna spesa che non sia specificatamente iscritta a preventivo. In tal senso solo il Municipio, nel rispetto di quanto disposto dagli art. 115 e 165 LOC, può validamente decidere spese correnti non preventivate.

⁵Le deleghe a favore del Municipio di cui all'art. 44 del ReCom non sono oggetto della presente Ordinanza.

⁶In caso di dubbio sull'applicabilità della delega, la singola decisione va sottoposta al Municipio secondo la procedura ordinaria.

⁷Il delegato ha il dovere di sottoporre al Municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione corrente o possono avere rilevanza politica.

⁸La revoca di una decisione delegata compete esclusivamente al Municipio.

Art. 3 Responsabilità e controllo

¹Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento comunale di Cureglia.

²Il Municipio ed il Segretario comunale, ai quali compete il controllo generale, definiscono i criteri da seguire per l'emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.

³A tale scopo dev'essere depositata in Cancelleria comunale una copia di tutte le decisioni, o comunicazioni, inviate a terzi con firma individuale o collettiva.

⁴Entro tali limiti, viene tuttavia garantita ai delegatari la necessaria indipendenza.

Art. 4 Firma delle decisioni

Il diritto di firma è regolato come segue:

- a) con firma individuale del funzionario responsabile del servizio cui è attribuita la competenza di decisione o del Segretario comunale per giustificati motivi;
- b) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (imposte, contributi, ecc.).

**Art. 5
Reclamo**

Contro le decisioni delegate all'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla data di intimazione.

**Art. 6
Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

**Art. 7
Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO CUREGLIA

Il Sindaco

Il Segretario

Nicole Volontè Pagani

Urs Strozzega

Allegato:

Competenze specifiche delegate (c/o la Cancelleria comunale)

Esposta all'albo comunale e sul sito internet dal 30.08.2017 al 29.09.2017